Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 116° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Giovedì, 28 agosto 1975 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 agosto 1975, n. **412**.
Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Norme generali

Le disposizioni di cui alla presente legge realizzano un intervento per mezzo di due piani triennali dal 1975 al 1980 nel quadro della programmazione scolastica nazionale.

I programmi di edilizia scolastica, debbono assicurare un equilibrato sviluppo delle strutture educative nei vari tipi di scuola.

I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, dovranno essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:

a) preveda ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunità, secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

b) favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonchè la interrelazione tra le diverse esperienze educative;

c) consenta una facile accessibilità alla scuola per le varie età scolari tenendo conto, in relazione ad essa, delle diverse possibilità di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;

d) permetta la massima adattabilità degli edifici scolastici per l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attività integrative in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle attività didattiche.

Art. 2.
Programmi di edilizia scolastica

Per il periodo 1975-1980 gli interventi per la costruzione e l'ampliamento, oltre l'acquisto e il riattamento compatibilmente con la recettività del quartiere, di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli istituti secondari di istruzione artistica nonchè per il completamento dei programmi precedenti di edilizia scolastica, la cui validità sia riconosciuta ancora attuale, sono attuati mediante due programmi triennali riferiti rispettivamente agli anni 1975-1976-1977 e 1978-1979-1980.

Tra gli oneri per la realizzazione dei programmi sono comprese le spese relative all'acquisizione delle aree, nonchè, entro un limite non superiore al 5 per cento del costo totale dell'opera elevabile al 10 per cento per le zone di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, quelle delle necessarie, relative opere di urbanizzazione. Sono altresì comprese le spese per la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo delle opere.

Nei programmi sono anche compresi gli interventi volti alla realizzazione di ogni infrastruttura necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la migliore attuazione del diritto allo studio, ivi comprese le attrezzature per le palestre e gli arredamenti sia didattici che amministrativi.

Art. 3.
Procedure per la programmazione

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali.

La indicazione viene effettuata per il 50 per cento dello stanziamento in relazione alla popolazione residente in età scolastica fino ai 19 anni calcolata in base all'ultimo censimento generale della popolazione e per il 50 per cento in base agli incrementi di scolarità ed alle carenze pregresse tenendo conto in particolare delle necessità delle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e all'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni.

Entro lo stesso termine il Ministro per la pubblica istruzione, in base ai princìpi di cui all'articolo 1, fissa i criteri per la formazione del programma di cui al comma successivo e gli indirizzi rivolti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.

La regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, sulla base delle richieste degli enti obbligati e delle indicazioni dei consigli scolastici distrettuali e provinciali, accerta il fabbisogno complessivo e, definita d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione la entità degli interventi per i diversi gradi e tipi di scuole, approva il programma triennale delle opere di cui al precedente articolo 2 e lo comunica al Ministero della pubblica istruzione ed al Ministero dei lavori pubblici.

Entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, provvede alla attribuzione dei relativi fondi, articolati per anni finanziari.

Una quota dei finanziamenti, non inferiore al 15 per cento, dovrà essere accantonata dalle regioni per far fronte alle eventuali variazioni di programmi nonchè

alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisione dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree.

Nel caso in cui la regione o gli enti locali obbligati intendano effettuare interventi integrativi con propri finanziamenti, devono darne comunicazione al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero dei lavori pubblici, precisando per ogni intervento la localizzazione, la destinazione e la dimensione.

Per il successivo programma triennale il termine di cui al primo comma del presente articolo decorre dal 1° gennaio dell'ultimo anno del precedente triennio.

Art. 4.

Princìpi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica

Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per l'affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei princìpi fondamentali che seguono e di quelli stabiliti nella legge sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di snellimento delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche o di edilizia scolastica, comprese quelle previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 17 agosto 1974, n. 413, in quanto compatibili:

dovrà essere previsto che per l'esecuzione delle opere gli enti obbligati, province e comuni e consorzi costituiti tra tali enti, operino anche mediante l'istituto della concessione, secondo le disposizioni di cui all'articolo seguente, ove possibile con piani organici di opere, per incentivare i processi di industrializzazione edilizia;

dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione delle aree occorrenti da parte degli enti competenti e dovrà essere garantita l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo articolo 9;

dovranno essere previsti i tempi per la progettazione, approvazione ed esecuzione delle opere, nonchè le procedure surrogatorie regionali per i casi di inadempienza;

le opere realizzate apparterranno al patrimonio indisponibile degli enti competenti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

Fino a quando non interverrà la legislazione regionale di cui al presente articolo valgono per gli enti obbligati le norme vigenti in materia.

Art. 5.

Disciplina della concessione

L'esecuzione delle opere finanziate con la presente legge può essere affidata in concessione, mediante apposita convenzione, a enti, a imprese od a consorzi di imprese, nonchè a cooperative o loro consorzi.

L'affidamento in concessione deve avvenire con provvedimento motivato sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.

Gli enti, le imprese o i consorzi di imprese, nonchè le cooperative o loro consorzi che partecipano alla gara devono fornire la dimostrazione della loro capacità tecnica ed economica.

La convenzione dovrà tra l'altro prevedere:

1) le procedure relative alla elaborazione da parte della concessionaria del progetto generale e dei progetti esecutivi delle singole opere, nonchè le procedure per la approvazione dei progetti medesimi;

2) la facoltà di utilizzare nella progettazione e nella esecuzione delle opere sistemi industrializzati;

3) le modalità di appalto dei lavori e delle forniture da parte della concessionaria e quelle relative alla contabilizzazione delle opere e delle forniture;

4) le modalità per le forniture e per la esecuzione dei lavori che la concessionaria potrà effettuare in proprio ovvero tramite imprese collegate e le modalità per l'affidamento di opere a terzi;

5) i criteri per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori e il collaudo definitivo delle opere;

6) i criteri di determinazione delle singole componenti che concorrono a formare il costo complessivo di ogni singolo intervento e le modalità e i tempi del relativo pagamento alla società concessionaria;

7) le penali per i ritardi, le ipotesi di decadenza dalla concessione e la procedura della relativa dichiarazione, nonchè i tempi e le modalità per la consegna agli enti obbligati delle opere e degli impianti già eseguiti;

8) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni da parte della concessionaria;

9) il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale, composto ai sensi dell'articolo 45 del capitolato di appalto per le opere pubbliche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, delle eventuali controversie relative all'applicazione delle norme della presente legge e della convenzione.

Per quanto concerne le modalità di appalto di cui al n. 3 del precedente comma, la gara di appalto è esperita, in deroga alle formalità prescritte dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente dalla concessionaria sulla base di un progetto esecutivo approvato dagli organi regionali competenti e l'aggiudicazione è effettuata dalla concessionaria stessa al miglior offerente. Si applicano le norme dell'articolo 3 della legge 17 agosto 1974, n. 413.

Ove si preveda di ricorrere al sistema dell'appalto concorso la aggiudicazione è effettuata da una commissione costituita ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, senza ulteriori pareri o controlli.

La contabilizzazione dei lavori e delle forniture oggetto di appalto si effettua attraverso notazioni sugli appositi registri ed i pagamenti sono autorizzati su certificazioni del direttore dei lavori, vistati dal competente ufficio tecnico provinciale della regione, direttamente a favore dell'appaltatore.

L'ente obbligato può delegare la concessionaria ad espletare le attività relative al procedimento espropriativo previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865; le conseguenti espropriazioni sono effettuate in favore degli enti obbligati stessi.

Nel caso di impugnativa del provvedimento di occupazione temporanea e d'urgenza o di esproprio, si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Art. 6.

Finanziamento dei programmi e snellimento delle procedure

Per la realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per il periodo 1975-1977 e di lire 1.050 miliardi per il periodo 1978-1980.

Una quota di tali finanziamenti, pari a 15 miliardi per ciascuno dei trienni, è riservata, per la esigenza edilizia degli istituti statali di educazione, dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti statali; una ulteriore quota, pari a 9 miliardi per ciascuno dei trienni, è riservata per la concessione di contributi per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali, dagli istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi e da enti ed istituzioni, da accordarsi nella misura e con le modalità e condizioni stabilite dal secondo e terzo comma dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed assicurando agli enti autarchici territoriali, agli enti comunali di assistenza, all'Ente per le scuole materne per la Sardegna ed all'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia nelle regioni di confine nel complesso una quota pari al 40 per cento della somma disponibile.

Per l'esecuzione dei programmi già deliberati ai sensi del precedente articolo 3 le regioni possono assumere impegni di spesa fino a concorrenza dello stanziamento ad esse assegnato per ciascun triennio cui si riferisce il programma. I pagamenti annuali complessivi non possono superare in ciascun anno finanziario il limite dello stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato.

Nell'ambito dell'assegnazione triennale si provvede a decorrere dall'esercizio 1976 ad una erogazione di fondi alle regioni in misura pari al 5 per cento delle assegnazioni stesse per sopperire alle spese di avvio dell'intervento.

Le erogazioni per la realizzazione delle opere sono disposte nei limiti delle disponibilità annuali previste a favore di ciascuna regione nel decreto di cui al precedente articolo 3, quinto comma, in relazione all'ammontare complessivo delle spese relative all'acquisizione delle aree e dei pagamenti delle opere già eseguite nella regione.

All'esecuzione dei lavori provvedono gli enti obbligati.

Le erogazioni verranno disposte con mandati diretti a favore delle regioni e su richiesta delle stesse a favore degli enti obbligati.

Per il completamento dei lavori di costruzione di edifici scolastici finanziati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, e per la liquidazione dei maggiori oneri relativi ai lavori stessi, è autorizzato l'impiego dei fondi di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 413.

Il riscontro della Corte dei conti su tutti gli atti oggetto della presente legge e su quelli relativi alle precedenti leggi vigenti in materia di edilizia scolastica è successivo.

L'importo complessivo di lire 1.850 miliardi relativo ai programmi di cui al primo comma sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1975, di lire 205 miliardi per l'anno 1976, di lire 250 miliardi per l'anno 1977, di lire 400 miliardi per l'anno 1978, di lire 300 miliardi per l'anno 1979, di lire 350 miliardi per l'anno 1980, di lire 300 miliardi per l'anno 1981, di lire 25 miliardi per l'anno 1982.

Per ciascuno degli anni 1975 e 1976 sulle somme autorizzate con il precedente comma graverà anche la spesa di lire 400 milioni da erogarsi dal Ministero della pubblica istruzione per le finalità di cui al successivo articolo 11.

Art. 7.

Edilizia sperimentale

Per i compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia scolastica, di progettazione e di tipizzazione, anche al fine di costituire un patrimonio progetti e per avviare procedure d'appalto per modelli, con particolare riguardo alla edilizia industrializzata; per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale da destinare, sentita la regione interessata, ad indifferibili esigenze edilizie, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1976, di lire 10 miliardi per l'anno 1977, di lire 10 miliardi per l'anno 1978, di lire 10 miliardi per l'anno 1979, di lire 10 miliardi per l'anno 1980 e di lire 5 miliardi per l'anno 1981.

L'attività di cui al primo comma potrà essere rivolta anche alla realizzazione di opere connesse alla sperimentazione didattica.

Sui progetti delle opere e sulle relative gare di appalto di cui al primo e secondo comma del presente articolo dovrà essere sentito il parere dell'apposita commissione prevista dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, integrata con un altro membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, designato dal Ministro per i lavori pubblici.

I relativi progetti sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per i lavori pubblici.

Si applicano le norme di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

La sorveglianza dei lavori per l'apprestamento delle aree e la direzione dei lavori sono affidate alle regioni interessate che provvedono a mezzo degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici degli enti locali.

Al collaudo delle opere provvede il Ministero dei lavori pubblici.

Ai lavori appaltati per l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti si applicano le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi.

L'onere relativo farà carico sulle autorizzazioni di spesa previste al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Interventi urgenti

Per i fini di cui all'articolo 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1976, di lire 20 miliardi per l'an-

no 1977, di lire 20 miliardi per l'anno 1978, di lire 20 miliardi per l'anno 1979, di lire 20 miliardi per l'anno 1980 e di lire 10 miliardi per l'anno 1981.

La individuazione di nuove opere di edilizia scolastica, la cui esecuzione sia urgente ed indifferibile, è effettuata dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 9.

Indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica

Per la emanazione, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle nuove norme relative agli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica per i diversi tipi di scuola, da osservarsi nella realizzazione delle opere di edilizia scolastica, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Per tutte le opere di edilizia scolastica, comprese quelle di completamento, è abrogato il disposto di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

Art. 10.

Aree

Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica previste dalla presente legge sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati.

La individuazione delle aree in zone genericamente destinate dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero la scelta di aree non conforme, per sopravvenuta inidoneità di quelle già indicate, alle previsioni degli strumenti urbanistici, ovvero la scelta di aree in comuni i cui strumenti urbanistici non contengono la indicazione di aree per edilizia scolastica, ovvero in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, sono disposte con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal provveditore agli studi della provincia, dal medico provinciale, dal sindaco, che la presiede, o da loro delegati.

Tale deliberazione viene adottata dal comune entro trenta giorni dalla data del parere della commissione e, comunque, non oltre sessanta giorni dall'approvazione del piano triennale di finanziamento regionale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della presente legge.

Nel caso di scelta di aree non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici la deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od agli altri strumenti urbanistici, a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di scelta di aree in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, il presidente della giunta regionale emette, ai sensi e per gli effetti dall'articolo 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641, il formale provvedimento di vincolo.

Decorsi infruttuosamente i termini di cui al terzo comma, le aree saranno prescelte, sentita la commissione di cui al secondo comma, dall'organo regionale competente, che adotterà la relativa delibera, con gli stessi effetti, entro i successivi sessanta giorni.

Art. 11.

Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica

Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica per accertarne la consistenza e la funzionalità nonchè le carenze quantitative e qualitative. La rilevazione farà riferimento alla situazione esistente al 1° giugno 1975 e dovrà concludersi entro il 30 giugno 1976. La rilevazione dovrà essere ripetuta ogni quinquennio.

Per la metodologia e le modalità della rilevazione, il Ministero della pubblica istruzione si avvarrà dell'assistenza di una commissione consultiva di funzionari ed esperti.

Per la raccolta e la elaborazione dei dati secondo la metodologia prescelta il Ministero della pubblica istruzione potrà avvalersi dell'opera dell'Istituto centrale di statistica, con il quale è autorizzato a stipulare apposita convenzione.

Per gli scopi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 400 milioni nell'anno finanziario 1975 e di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1976, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

Utilizzazione degli stanziamenti

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 13.

Copertura della spesa

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1982 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI — MALFATTI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *Il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1975, n. **413**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma alla medesima facoltà dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, ed in particolare l'art. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, con il quale è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma;

Viste le deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università degli studi di Parma, rispettivamente adottate il 2 maggio 1975 e 13 maggio 1975;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università degli studi di Roma adottate rispettivamente in data 7 aprile 1975 e 15 maggio 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un altro posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica pediatrica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di clinica pediatrica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343;

Considerato che gli organi accademici dell'Università degli studi di Parma hanno espresso il proprio parere di nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università, ed in particolare della cattedra di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Roberto Ronchetti e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di clinica pediatrica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della predetta facoltà, considerando che nella clinica pediatrica dell'Università di Parma esiste un fiorente centro di fisiopatologia respiratoria che si avvale dell'opera di valenti specialisti, cosa che non rende indispensabile la presenza a Parma del prof. Roberto Ronchetti, anch'egli cultore di tale branca, tenuto conto delle esigenze esposte dalla facoltà di medicina di Roma e dal titolare della clinica pediatrica II di Roma, di organizzare una attività scientifica nell'ambito di un centro di fisiopatologia respiratoria infantile rivolta a beneficio della popolazione romana;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, è attribuito alla cattedra di clinica pediatrica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma.

Il dott. Roberto Ronchetti, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di clinica pediatrica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma, a datare dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1975, n. **414**.

Soppressione della fabbriceria della chiesa cattedrale monumentale della SS. Annunziata, in Udine.

N. 414. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa cattedrale monumentale della SS. Annunziata, in Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1975, n. **415**.

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero di S. Andrea apostolo alle vergini delle suore benedettine, in Palermo.

N. 415. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero di S. Andrea apostolo alle vergini delle suore benedettine, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1975, n. 416.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di S. Caterina, in Acquasanta Terme, e della erezione della parrocchia di S. Marco Evangelista, in Maltignano.

N. 416. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ascoli Piceno 10 giugno 1974, integrato con dichiarazione del 24 luglio stesso anno, relativo: *a*) alla soppressione della parrocchia di S. Caterina, in frazione Capodirigo del comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), ed alla incorporazione del relativo territorio nella limitrofa parrocchia di S. Antonio abate, in frazione Peracchia dello stesso comune; *b*) alla erezione della parrocchia di S. Marco Evangelista, in contrada Caselle del comune di Maltignano (Ascoli Piceno), ed al trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Caterina, con il mutato titolo di S. Marco Evangelista.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 63

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1975.

Sostituzione di un membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1955, pubblicato l'8 novembre 1955 nel n. 257 della *Gazzetta Ufficiale*, concernente la istituzione della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Considerato che il dott. Carlo Solari, rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana nella commissione medesima, è deceduto e che la organizzazione stessa, con nota n. 40410 del 29 aprile 1975, ha designato in sua sostituzione il dott. Gian Ranieri Cuturi;

Decreta:

Il dott. Gian Ranieri Cuturi è nominato membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, in sostituzione del dottor Carlo Solari, deceduto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1975
Registro n. 8 Industria, foglio n. 211

(7218)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca alla « S.p.a. Produttori riso - S.A.P.R.I. », in Milano, dell'autorizzazione ad esercitare in Mortara un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1927 e 26 luglio 1956 con i quali la « S.p.a. Magazzini generali della Lomellina », con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, venne autorizzata ad istituire ed esercitare in Mortara (Pavia), viale Capettini n. 9, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1968 con il quale, le autorizzazioni ad esercitare in Mortara (Pavia) un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate di cui ai decreti ministeriali sopra citati, concesse alla « S.p.a. Magazzini generali della Lomellina », vennero confermate alla « S.p.a. Produttori riso - S.A.P.R.I. », con sede in Milano, a seguito dell'incorporazione in questa società della stessa « S.p.a. Magazzini generali della Lomellina »;

Vista l'istanza in data 24 settembre 1974 con la quale la « S.p.a. Produttori riso - S.A.P.R.I. », con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, ha chiesto la revoca dell'autorizzazione concessale con il citato decreto 22 luglio 1968, per cessazione di attività;

Vista la deliberazione n. 414 del 28 ottobre 1974 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Articolo unico

E' revocata l'autorizzazione concessa alla « S.p.a. Produttori riso - S.A.P.R.I. », con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, con il decreto ministeriale 22 luglio 1968, indicato nelle premesse, per l'esercizio di un magazzino generale in Mortara (Pavia), viale Capettini n. 9.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(7074)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1975.

Riunificazione degli uffici del registro a rami divisi di Ferrara.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Ferrara;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Ferrara sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Ferrara è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° settembre 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1975
Registro n. 71 *Finanze, foglio n.* 254

(7336)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1975.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto e 9 dicembre 1962, n. 1912, che lo ha modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;

Visto il proprio decreto 9 ottobre 1971, concernente la nomina del collegio dei revisori dei conti dell'ente predetto per tre esercizi finanziari;

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo del collegio stesso;

Viste le designazioni delle amministrazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, è composto come segue:

Borgani dott. Augusto, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Bavaresco rag. Antonio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Faccioli Emilio, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova;

Lista rag. Elio, in rappresentanza del comune di Padova;

Crivellari Domenico, in rappresentanza della amministrazione provinciale di Padova.

Il collegio resta in carica per gli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7073)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1975.

Terza modificazione provvisoria al prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l'estensione del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M. agli enti, casse mutue anche aziendali e gestioni di assistenza di malattia a decorrere dal 1° agosto 1974;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1975, relativo alla seconda modificazione provvisoria del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M.;

Ritenuto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, il prontuario I.N.A.M., a decorrere dal 1° gennaio 1975, si applica anche ai soggetti che si avvalgono dell'assistenza farmaceutica in forma indiretta;

Considerato che il vigente prontuario I.N.A.M. non comprende alcuni farmaci indispensabili per la cura di specifiche infermità, i quali, pertanto, per effetto della norma predetta, non potrebbero essere prescritti in regime mutualistico a decorrere dal 1° gennaio 1975;

Ritenuta l'urgente necessità, al fine di evitare il peggioramento degli attuali livelli di assistenza, di integrare il vigente prontuario I.N.A.M., con l'inclusione dei predetti farmaci, salva la revisione generale del prontuario stesso nei termini indicati dall'articolo predetto;

Ravvisata la necessità di apportare alcune correzioni ad errori materiali rilevati nel citato decreto ministeriale 28 febbraio 1975;

Uditi i pareri espressi in data 23 aprile, 16 maggio e 17 giugno e 29 luglio 1975 dal comitato di esperti previsto dal terzo comma del citato art. 9;

Uditi i pareri espressi in data 9 gennaio e 1° agosto 1975 dal Consiglio superiore di sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Nel vigente prontuario terapeutico per la assistenza farmaceutica I.N.A.M. sono incluse le specialità di cui agli allegati **1** e **2**.

Alle specialità indicate nei rimanenti allegati al presente decreto, numero **3**, **4** e **5**, sono apportate le variazioni indicate a fianco di ciascuna delle stesse specialità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1975

Il Ministro: GULLOTTI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE CONFEZIONI DI SPECIALITA' MEDICINALI INCLUSE NEL PRONTUARIO TERAPEUTICO PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA I.N.A.M. CON DECRETO 2 AGOSTO 1975 PER MOTIVI INERENTI ALLO STATO DI ASSOLUTA URGENZA.

	Quota a carico degli enti	Quota a carico assistito
Madopar Roche « 125 » - 30 capsule . .	4.200	—
Madopar Roche « 250 » - 30 capsule .	8.000	—
Sinemet - Merck Sharp & Dohme - 50 compresse	12.500	—
Crio precipitato Kabi - Kabi-Lang - Flac. liof. unità 300	79.800	—

Le predette specialità sono prescrivibili in forma diretta, su indicazione ospedaliera, a dimissione avvenuta; o su indicazione dello specialista neurologo, ad eccezione della specialità *Crio precipitato Kabi* la cui prescrizione avverrà previa diagnosi di emofilia attestata da parte di centri specializzati o di enti ospedalieri.

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE CONFEZIONI INCLUSE NEL PRONTUARIO TERAPEUTICO IN QUANTO ERRONEAMENTE OMESSE

	Quota a carico degli enti	Quota a carico assistito
Colasol ormovitaminico Sanat - Bios - Sossi liquido 175 ml	540	—
Donasept - Farmila - 5 candelette vaginali .	440	—
Tetanol - Hoechst Italia - 1 flac. ml 0,5 .	220	—
Trinsicon - Lilly - 30 capsule . . .	1.900	—

ALLEGATO 3

RETTIFICA ALL'ALLEGATO *C* DEL DECRETO MINISTERIALE 28 FEBBRAIO 1975

Elenco delle confezioni di specialità medicinali non più concedibili a partire dal 1° gennaio 1976 per l'assistenza farmaceutica, salva la facoltà d'opzione per le confezioni inferiori a quelle massime concedibili stabilite dall'allegato D.

Angiociclan - I.B.I. - 10 fiale 5 ml L. 1.400 invece di 5 fiale 5 ml L. 900.

Disintox - *Tioctico* - Irbi - 10 fiale 2 ml L. 900, incluso per errore nell'allegato *C*.

Triemodin - Esseti - 5 fiale liof. + solv. L. 1.300 invece di 10 fiale liof. + solvente L. 2.100.

Trofodermin pomata - Farmitalia - crema g 50 L. 710, invece di crema g 10 L. 420.

ALLEGATO 4

VARIAZIONI DI DENOMINAZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI INCLUSE NELL'ELENCO GENERALE ALFABETICO DELLE SPECIALITA' CONCEDIBILI AGLI ASSISTITI DAGLI ENTI MUTUALISTICI.

Acutil cortex forte - I.S.F., già *Acutil cortex* 100 - I.S.F.

Angiolast - Manetti & Roberts, già *Venolast* - Manetti & Roberts.

Doxigram C. - Made Italiana, già *Fidociclina* - Made Italiana.

Eiffel Italseber - I.S.F., già *Duplopenyl* - I.S.F.

Fotoretin - L.P.B., già *Difrarel* « 100 » - L.P.B.

Fulcin - Icpharma, già *Fulcin micronizzato* - Icpharma.

HG-Insulin CS Hoechst - Hoechst, già *HG-Insulin S Hoechst* - Hoechst It.

Golangin - I.S.F., già *Eritromicin Bismuto* - I.S.F.

Placitril - Sigurtà, già *Sigurtil* - Sigurtà.

Topolyn - I.S.F., già *Linoderm Italseber* - I.S.F.

ALLEGATO 5

RETTIFICA ALL'ELENCO GENERALE ALFABETICO DELLE SPECIALITA' MEDICINALI CONCEDIBILI AGLI ASSISTITI DAGLI ENTI MUTUALISTICI.

	Quota a carico degli enti	Quota a carico assistito
NE 300 - Neopharmed 10 fiale liof. + solv.	4.500	900
invece di:		
10 fiale liof. + solv.	5.400	—

N.B. — Per i prezzi delle specialità inserite negli allegati 2, 3, 5 rimane salvo l'aumento del 12% di cui al provvedimento C.I.P. n. 13/1975 del 23 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 3 giugno 1975.

(6919)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IX Mostra nazionale del mobile », in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Mostra nazionale del mobile », che avrà luogo a Firenze dal 25 ottobre al 4 novembre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 agosto 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(7216)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Massa Lombarda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Massa Lombarda (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3061/M)

Autorizzazione al comune di Gragnano Trebbiense ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Gragnano Trebbiense (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3062/M)

Autorizzazione al comune di Palagano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Palagano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 688.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3063/M)

Autorizzazione al comune di Lesignano de' Bagni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Lesignano de' Bagni (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3064/M)

Autorizzazione al comune di Borgo Val di Taro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Borgo Val di Taro (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3067/M)

Autorizzazione al comune di San Cesareo sul Panaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di San Cesareo sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.658.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3070/M)

Autorizzazione al comune di Compiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Compiano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3065/M)

Autorizzazione al comune di Busseto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Busseto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.362.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3066/M)

Autorizzazione al comune di Soliera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Soliera (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3068/M)

Autorizzazione al comune di San Prospero ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di San Prospero (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3069/M)

Autorizzazione al comune di Novi di Modena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Novi di Modena (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.803.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3071/M)

Autorizzazione al comune di Maranello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Maranello (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.754.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3072/M)

Autorizzazione al comune di Frassinoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Frassinoro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.972.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3073/M)

Autorizzazione al comune di Canzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Canzano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3074/M)

Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Paduli (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.157.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3075/M)

Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Paolisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.463.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3076/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di di San Lorenzo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.733.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3077/M)

Autorizzazione al comune di Vietri di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Vietri di Potenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.294.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3078/M)

Autorizzazione al comune di Tito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Tito (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.299.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3079/M)

Autorizzazione al comune di Sarconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Sarconi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.933.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3080/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Sant'Arcangelo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.066.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3081/M)

Autorizzazione al comune di San Severino Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di San Severino Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.099.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3082/M)

Autorizzazione al comune di Pignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Pignola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.304.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3083/M)

Autorizzazione al comune di Genzano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Genzano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.868.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3084/M)

Autorizzazione al comune di Moliterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Moliterno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3085/M)

Autorizzazione al comune di Montemurro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Montemurro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.326.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3086/M)

Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Serrata (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.796.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3087/M)

Autorizzazione al comune di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Condofuri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 225.053.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3088/M)

Autorizzazione al comune di Palena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Palena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.107.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3089/M)

Autorizzazione al comune di Pollutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Pollutri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.203.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3090/M)

Autorizzazione al comune di Casalbordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Casalbordino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.139.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3091/M)

Autorizzazione al comune di Cupello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Cupello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3092/M)

Autorizzazione al comune di Ripa Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Ripa Teatina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.755.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3093/M)

Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Filetto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.269.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3094/M)

Autorizzazione al comune di Maruggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Maruggio (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.337.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3095/M)

Autorizzazione al comune di Ferrazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Ferrazzano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.089.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3096/M)

Autorizzazione al comune di Solonghello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Solonghello (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3097/M)

Autorizzazione al comune di Roddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Roddi (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3098/M)

Autorizzazione al comune di Racconigi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Racconigi (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.654.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3099/M)

Autorizzazione al comune di Calendasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Calendasco (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.777.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3100/M)

Autorizzazione al comune di Airuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Airuno (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3101/M)

Autorizzazione al comune di Gragnano Trebbiense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1975, il comune di Gragnano Trebbiense (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.127.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3102/M)

Autorizzazione al comune di Ziano Piacentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1975, il comune di Ziano Piacentino (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.928.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3103/M)

Autorizzazione al comune di Mirabello Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Mirabello Sannitico (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.452.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3104/M)

Autorizzazione al comune di San Donaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di San Donaci (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.041.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3105/M)

Autorizzazione al comune di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Giuliano Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.105.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3106/M)

Autorizzazione al comune di Miglianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Miglianico (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.911.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3107/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.272.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3108/M)

Autorizzazione al comune di Casasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Casasco (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3109/M)

Autorizzazione al comune di Gavazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Gavazzana (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.811.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3110/M)

Autorizzazione al comune di Grognardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Grognardo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.818.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3111/M)

Autorizzazione al comune di Guazzora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di CMerana (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.021.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3112/M)

Autorizzazione al comune di Merana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Merana (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.239.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3113/M)

Autorizzazione al comune di Morbello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Morbello (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.749.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3114/M)

Autorizzazione al comune di San Salvatore Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di San Salvatore Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3115/M)

Autorizzazione al comune di Filighera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Filighera (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.453.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3116/M)

Autorizzazione al comune di Galliavola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Galliavola (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.624.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3117/M)

Autorizzazione al comune di Bagnolo in Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.941.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3118/M)

Autorizzazione al comune di Campegine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Campegine (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.753.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3119/M)

Autorizzazione al comune di Busana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Busana (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.926.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3120/M)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantacinque società cooperative

Con decreto ministeriale 5 luglio 1975, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola Latteria di Falcade Alto, già cooperativa delle latterie agordine, in Falcade Alto di Falcade (Belluno), costituita per rogito Polacco in data 29 maggio 1883, rep. n. 1159;

2) società cooperativa agricola Latteria di Tiser di Gosaldo (Belluno), costituita per rogito Soccal in data 23 febbraio 1956, rep. n. 5808;

3) società cooperativa edilizia ACLI casa, in Padova, costituita per rogito Menegatti in data 30 gennaio 1969, rep. n. 1830;

4) società cooperativa edilizia City Ambassador, in Padova, costituita per rogito Benacchio in data 14 giugno 1968, rep. n. 46320;

5) società cooperativa edilizia Giselda, in Padova, costituita per rogito Busi in data 9 gennaio 1969, rep. n. 72380;

6) società cooperativa agricola Ortofrutticola Agnese, in Agna (Padova), costituita per rogito de Stefano in data 4 luglio 1957, rep. n. 34080;

7) società cooperativa edilizia Michelangelo, con sede in Battaglia Terme (Padova), costituita per rogito Holler in data 9 giugno 1963, rep. n. 962;

8) società cooperativa agricola Lattai - Fiordilatte, con sede in Caselle di Selvazzano (Padova), costituita per rogito Rabitti in data 9 giugno 1967, rep. n. 6245;

9) società cooperativa mista Bieticoltori del Conselvano, con sede in Conselve (Padova), costituita per rogito Piritore in data 24 gennaio 1969, rep. n. 87835;

10) società cooperativa agricola Cantina sociale cooperativa Athestina, con sede in Este (Padova), costituita per rogito Valdini in data 22 dicembre 1962, rep. n. 17901;

11) società cooperativa agricola Stalla sociale, aziende riunite Este, con sede in Este (Padova), costituita per rogito Menegatti in data 11 marzo 1969, rep. n. 2320;

12) società cooperativa edilizia La Fortuna, con sede in Galliera Veneta (Padova), costituita per rogito Gallo in data 11 aprile 1969, rep. n. 873;

13) società cooperativa consumo Associazione sportiva calcio Merlara, con sede in Merlara (Padova), costituita per rogito Holler in data 4 maggio 1969, rep. n. 6899;

14) società cooperativa agricola Cantina sociale del Monselicense, con sede in Monselice (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 27 dicembre 1962, rep. n. 9743;

15) società cooperativa agricola Bieticoltori del Piovese, con sede in Piove di Sacco (Padova), costituita per rogito Nordio in data 18 gennaio 1969, rep. n. 12790;

16) società cooperativa agricola Allevatori di Zeminiana, con sede in Zeminiana di Massanzago (Padova), costituita per rogito Bolzonella in data 26 febbraio 1967, rep. n. 49466;

17) società cooperativa popolare di produzione e consumo di Bellombra, con sede in Bellombra di Adria (Rovigo), costituita per rogito Bellini in data 20 aprile 1947, rep. n. 30247;

18) società cooperativa agricola Beato Enrico, con sede in Biancade di Roncade (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 6 gennaio 1961, rep. n. 2747;

19) società cooperativa agricola Madonna del Carmine, con sede in Falzè di Trevignano (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 23 febbraio 1960, rep. n. 1822;

20) società cooperativa agricola S. Lorenzo, con sede in Farra di Soligo (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 11 settembre 1958, rep. n. 769;

21) società cooperativa di lavoro d'Onigo, già cooperativa Lavorazione Ortofrutticola di Onigo, con sede in Onigo di Pederobba (Treviso), costituita per rogito Malabotta in data 28 ottobre 1958, rep. n. 10738;

22) società cooperativa agricola di Rugolo, con sede in Rugolo di Sarmede (Treviso), costituita per rogito Fiorentini in data 15 marzo 1960, rep. n. 18979;

23) società cooperativa agricola S. Isidoro, con sede in Sala di Istrana (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 1° febbraio 1962, rep. n. 4016;

24) società cooperativa agricola di Sarmede, con sede in Sarmede (Treviso), costituita per rogito Fiorentini in data 15 marzo 1960, rep. n. 18980;

25) società cooperativa agricola SS. Vittore e Corona, con sede in Soligo di Farra (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 18 gennaio 1961, rep. n. 2791;

26) società cooperativa edilizia Colombo, con sede in Verona, costituita per rogito Giordano in data 30 luglio 1963, rep. n. 24914;

27) società cooperativa consorzio trasporti e acquisti collettivi fra tabaccai della provincia di Verona, con sede in Verona, costituita per rogito Spinelli in data 14 settembre 1945, rep. n. 10888;

28) società cooperativa edilizia Garda, con sede in Verona, costituita per rogito Zamboni in data 30 settembre 1954, rep. n. 13028;

29) società cooperativa edilizia Il Tetto, fra dipendenti e pensionati statali residenti in Verona, con sede in Verona, costituita per rogito Morosini in data 16 dicembre 1955, rep. n. 20526;

30) società cooperativa edilizia L'Amicizia, con sede in Verona, costituita per rogito Scolari in data 7 novembre 1953, rep. n. 14831;

31) società cooperativa edilizia La Palazzina, con sede in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 5 agosto 1960, rep. n. 4333;

32) società cooperativa edilizia La Sorgente, con sede in Verona, costituita per rogito Innocenzi in data 11 aprile 1963, rep. n. 6427;

33) società cooperativa produzione e lavoro Mario Todeschini, con sede in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 25 novembre 1946, rep. n. 3806;

34) società cooperativa edilizia Porta Vittoria, con sede in Verona, costituita per rogito Marino in data 6 settembre 1963, rep. n. 22483;

35) società cooperativa edilizia Pro 62, con sede in Verona, costituita per rogito Fiorio in data 30 ottobre 1962, rep. n. 14669;

36) società cooperativa produzione e lavoro di Salizzole, con sede in Cazzà di Salizzole (Verona), costituita per rogito Valdettaro in data 21 novembre 1966, rep. n. 3684;

37) società cooperativa produzione e lavoro Sterratori di Isola della Scala, con sede in Isola della Scala (Verona), costituita per rogito de Trombetti in data 8 novembre 1946, rep. n. 1980;

38) società cooperativa produzione e lavoro edile e lavorazione del legno (reduci artigiani), di Palazzolo di Sona (Verona), costituita per rogito Girelli in data 24 aprile 1947, rep. n. 4018;

39) società cooperativa produzione e lavoro fabbrica imballaggi, con sede in Raldon di S. Giovanni Lupatoto (Verona), costituita per rogito Zamboni in data 20 aprile 1951, rep. n. 9895;

40) società cooperativa produzione e lavoro L'Alpina, con sede in Roverè Veronese (Verona), costituita per rogito Valdettaro in data 26 aprile 1953, rep. n. 13338;

41) società cooperativa produzione e lavoro edile Reduci, con sede in Torri del Benaco (Verona), costituita per rogito de Trombetti in data 13 marzo 1946, rep. n. 1691;

42) società cooperativa agricola cooperativa sociale avicola Veronese, con sede in Vigasio (Verona), costituita per rogito Zamboni in data 27 gennaio 1955, rep. n. 13316;

43) società cooperativa agricola avicola 7 comuni, con sede in Gallio (Vicenza), costituita per rogito Pelagatti in data 6 ottobre 1965, rep. n. 21632;

44) società cooperativa agricola e di consumo A.C.L.I., di Lago di Velo d'Astico, già cooperativa di consumo di Lago di Velo d'Astico A.C.L.I. (Associazione cristiana lavoratori italiani), con sede in Lago di Velo d'Astico (Vicenza), costituita per rogito Benetazzo in data 14 agosto 1949, rep. n. 24320;

45) società cooperativa produzione e lavoro Maria Ausiliatrice, con sede in Thiene (Vicenza), costituita per rogito Bocchese in data 27 settembre 1968, rep. n. 42135.

(7089)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Ignazia Mereu, nata a Cagliari il 7 luglio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Cagliari nel febbraio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7225)

La dott.ssa Alessandra Mantovani, nata a Ferrara il 1° febbraio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Ferrara il 15 marzo 1972.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7226)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1975, registro n. 60 Istruzione, foglio n. 127, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Leva Ferruccio in data 7 maggio 1968, avverso la reiezione della domanda di assunzione in ruolo per l'insegnamento di esercitazioni marinaresche presso l'istituto tecnico nautico statale di Trieste o, in via subordinata, per quello di applicazioni tecniche nella scuola media di 1° grado, oppure per l'insegnamento di altra materia per la quale fosse fornito di titolo di studio idoneo, ai sensi della legge 30 dicembre 1965, n. 1523.

(7228)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca agricola salentina di Luigi Mariano (ditta individuale), in Corigliano di Otranto, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 17 luglio 1975, che dispone la sottoposizione della Banca agricola salentina di Luigi Mariano (ditta individuale), con sede in Corigliano d'Otranto (Lecce), all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni:

Dispone:

Il sig. dott. Roberto Sanseverino, nato a Napoli il 3 aprile 1935 è nominato commissario straordinario ed i signori avv. Vito Cucurachi nato a Calimera (Lecce) l'11 giugno 1933, avv. Vittorio De Carlo nato a Brindisi il 24 novembre 1935 e dott. Raffaele Romano nato a Parabita (Lecce) il 26 ottobre 1928, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca agricola salentina di Luigi Mariano (ditta individuale), con sede in Corigliano d'Otranto (Lecce), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati nelle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1975

Il Governatore: BAFFI

(7359)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Monteveglio

Con deliberazione della giunta regionale 24 giugno 1975, n. 2199 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 4046/4000 nella seduta del 22 luglio 1975), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Monteveglio (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 14 marzo 1974, n. 34.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7230)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per soli esami, a dodici posti di tecnico di radiologia

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che l'aliquota riservata alle assunzioni obbligatorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482, tenuto conto anche dell'art. 28 della legge 15 febbraio 1967, n. 40 e dell'art. 28 della legge 27 luglio 1967, n. 668, risulta coperta;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente la integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.8/23087 del 4 aprile 1975;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 8 del 22 aprile 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a dodici posti di tecnico di radiologia in prova, nei ruoli del personale esecutivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola media o titolo equipollente, rilasciata da scuola pubblica italiana, nonchè del diploma di tecnico di radiologia.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che legittimano la elevazione del limite massimo di età o che consentono di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) l'ente che ha rilasciato il diploma di tecnico di radiologia e la data del conseguimento dello stesso;

7) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate al comma quinto del presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al presente bando.

Pertanto, in mancanza dell'indicazione anche di uno soltanto di detti requisiti, la domanda non verrà presa in considerazione; analogamente la domanda priva della prescritta autenticazione della firma non verrà accolta.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti titoli:

1) il diploma di scuola media di cui al precedente articolo 2 nonchè il diploma di tecnico di radiologia;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, sempre chè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevazione del limite di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10688, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di tecnico di radiologia, nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova orale e una prova pratica secondo il seguente programma:

Prova scritta: composizione di lingua italiana.

Prova orale: sulle seguenti materie:

a) *Protezionistica e fisica*:

Dose di una radiazione (RAD);
Dose in Rem;
Efficacia biologica relativa;
Dose e concentrazione massima ammissibile;
Danni somatici e genetici;
Concetto di organo e tessuto critico;
Irradiazione esterna ed interna;
Cenno alla conservazione ed al trasporto di sostanze radioattive;
Definizione di sorgente sigillata;
Dose di esposizione (Roentgen).

b) *Tecnica anatomia radiologica*:

Apparato scheletrico;
Anatomia descrittiva normale e radiologica;
Apparato digerente;
Anatomia descrittiva normale e radiologica;
Apparato urinario;
Anatomia descrittiva normale e radiologica (diretta, stratigrafia, urografia);
Apparato respiratorio;
Anatomia descrittiva normale e radiologica;
Apparato cardio-circolatorio;
Anatomia descrittiva e radiologica.

c) *Tecnologia*:

Cenni storici sulla scoperta dei raggi X;
Tubi da raggi X e loro caratteristiche;
Descrizione di un tubo a raggi X;
Leggi dell'ottica Roentgen;
Leggi della sfumatura geometrica;
Piani anatomo-grafici;
Definizione delle principali proiezioni;
Principali accessori radiologici;
Elementi e tecnica di camera oscura.

Prova pratica: su argomenti di camera oscura e di tecnica radiologica.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato almeno sei punti su dieci nella prova orale.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova pratica avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazione e documenti d'identità

I concorrenti riceveranno apposita credenziale circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, data e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tuttavia i candidati sono tenuti a seguire le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica attraverso la quale saranno divulgate la data e la sede della prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;
tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;
tessera militare con fotografia;
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove obbligatorie di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati al successivo art. 10.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile purchè spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando il voto riportato nelle tre prove (scritta, orale e pratica) e, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Titoli preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di precedenza e preferenza nelle nomine.

Art. 11.

Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approverà con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 3 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

e) diploma originale o copia del titolo di studio e del diploma di tecnico di radiologia, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione e redatto su carta bollata;

g) uno dei seguenti documenti militari comprovanti la attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione di predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di 30 giorni anzidetto, una copia integrale dello Stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, la licenza di scuola media o titolo equipollente e il diploma di tecnico di radiologia.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, il diploma di tecnico di radiologia nonché l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di tecnico di radiologia.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche +4D ovvero —5D (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per la loro condizione di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre in carta legale istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendo riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto alla assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo la esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato 12 dicembre 1967, n. 108, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1975
Registro n. 67 Trasporti, foglio n. 10

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
domicilio per ogni comunicazione (via, n. presso . . . c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a dodici posti di tecnico di radiologia in prova, indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1975, n. 778, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevazione del limite di età . . . . . (indicare la eventuale appartenenza alle categorie previste dalla legge);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di licenza di . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . presso . . . . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di essere in possesso del diploma di tecnico di radiologia conseguito il . . . . presso . . . . . .;

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome anche il cognome del coniuge.

(6355)

Concorso pubblico, per soli esami, a otto posti di infermiere in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che l'aliquota riservata alle assunzioni obbligatorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482, tenuto conto anche dell'art. 28, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40 e dell'art. 28 della legge 27 luglio 1967, n. 668, risulta coperta;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente la integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.8./23088 del 4 aprile 1975;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 8 del 22 aprile 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a otto posti di infermiere in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti forniti di diploma di licenza di scuola media o titolo di studio equipollente, rilasciata da scuola italiana governativa o pareggiata, nonchè dell'attestato di abilitazione all'arte ausiliaria di infermiere generico ovvero di infermiere neuro-psichiatra.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che legittimano la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) l'ente che ha rilasciato l'attestato di abilitazione allo esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico o di infermiere neuro-psichiatra e la data del conseguimento dello stesso;

7) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso precisati al quinto comma del presente articolo e riportati anche nello schema di domanda allegato al decreto del bando;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti titoli:

1) la licenza di scuola media di cui al precedente art. 2 e l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico o di infermiere neuro-psichiatra;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento dei limiti di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10688, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di infermiere, nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova scritta e una prova orale:

la prova scritta consisterà in una composizione in lingua italiana;

la prova orale verterà sui seguenti argomenti:

A) Elementi di anatomia umana e di fisiologia umana.

B) Sintomi delle principali malattie:

febbre;

disturbi degli apparati respiratorio, circolatorio, digerente, urinario e del sistema nervoso.

C) Nozioni fondamentali sulle più importanti malattie infettive e contagiose.

D) Elementi di batteriologia:

germi patogeni, sorgenti di infezione, vie di penetrazione;

nozioni fondamentali di profilassi attiva e passiva delle principali malattie infettive.

E) Igiene generale:

disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione. Disinfettanti chimici e fisici più in uso;

apparecchi più in uso per le operazioni di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione;

igiene negli ambulatori.

F) Elementi di terapia:

vie di introduzione dei medicamenti;

farmaci per uso esterno;

farmaci per uso interno;

tecnica della esecuzione dei vari tipi di iniezioni;

tecnica della fleboclisi, ipodermoclisi, trasfusioni, cateterismi, salassi.

G) Nozioni di pronto soccorso:

avvelenamenti;

perdita di coscienza, collassi, lipotimie, convulsioni, crisi di asma, coliche, colpo di calore, pertrigerazione e assideramento;

intervento nei soggetti colpiti da scariche elettriche;

corpi estranei negli occhi, nel condotto uditivo, e nelle prime vie respiratorie;

contusioni, ferite, emorragie, lussazioni, distorsioni, fratture, ustioni;

fasciature, preparazione di docce, stecche, bende gessate e amidate;

tecnica dei vari metodi di respirazione artificiale;

strumentario chirurgico di uso comune.

H) Nozioni fondamentali di legislazione sanitaria:

doveri e limitazioni dei compiti dell'infermiere;

segreto professionale.

I) Trasporti dei malati e dei feriti:

trasporto a braccia, con barelle e mezzi particolari in rapporto alle condizioni del soggetto.

Valutazione prove

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716 e successive modifiche.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazione e documenti d'identità

I concorrenti riceveranno apposita credenziale circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, data e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tuttavia i candidati sono tenuti a seguire le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica attraverso la quale saranno divulgate la data e la sede della prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formulazione delle graduatorie di merito

Al fine della formulazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati al successivo art. 10.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile purchè spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando i voti riportati nelle prove scritta e orale e, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Titolo di preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di precedenza e preferenze nelle nomine.

Art. 11.

Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approverà con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, la graduatoria di merito dei concorrenti risultanti idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

e) diploma originale o copia notarile del titolo di studio e dell'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico o di infermiere neuro-psichiatra richiesti per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione e redatto su carta bollata;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, il diploma di licenza di scuola media e l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico o di infermiere neuro-psichiatra.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio e l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico o di infermiere neuro-psichiatra, richiesti per la partecipazione al concorso, anche nel caso che gli stessi siano stati già presentati per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonchè l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di infermiere.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4 D ovvero — 5 D, (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita medica di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto alla assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettante in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo la esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato 12 dicembre 1967, n. 108, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1975
Registro n. 67 *Trasporti, foglio n.* 9

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. .
cognome nome

. . . .
data e luogo di nascita

. .
domicilio per ogni comunicazione (via, n., presso, c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a otto posti di infermiere in prova, indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1975, n. 777, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto alla elevazione del limite di età . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalla legge);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di licenza di . . conseguito nell'anno scolastico . . presso (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di essere in possesso dell'attestato di abilitazione all'arte ausiliaria di infermiere generico, ovvero di infermiere neuropsichiatra, rilasciato il . . da . .;

di aver soddisfatto agli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso.

Data, . . .

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome anche il cognome del coniuge.

(6356)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA «M. CHIELLO» DI PIAZZA ARMERINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della delibera n. 336 del 19 giugno 1975, tutoriamente approvata, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti:

un aiuto pediatra;
un aiuto di cardiologia;
un assistente oculista;
un assistente O.R.L.;
un assistente di anestesia e rianimazione;
un assistente di ostetricia e ginecologia;
un assistente di ortopedia e traumatologia;
un assistente di pediatria;
un assistente di radiologia.

Il trattamento economico è quello previsto dalla tabella organica allegata al vigente regolamento organico.

Il concorso si svolgerà secondo le norme fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, e dal regolamento organico dell'ente.

Scadenza ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La tassa di concorso di L. 1000 da versarsi, a mezzo vaglia postale, alla tesoreria dell'ente, Banco di Sicilia di Piazza Armerina (Enna).

Eventuali chiarimenti e notizie potranno essere richiesti alla direzione amministrativa dell'ente, nelle ore d'ufficio.

(7248)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di anatomia ed istologia patologica

Presso l'ospedale civile di Adria (Rovigo), ente ospedaliero generale provinciale, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di primario del laboratorio di anatomia ed istologia patologica.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti accordi sindacali nazionali.

Possono partecipare al concorso tutti coloro che alla data di scadenza del bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

idoneità nazionale a primario di anatomia ed istologia patologica;

età non superiore ad anni 52 fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri ed universitari.

Le domande dovranno pervenire alla direzione amministrativa entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7264)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752290)